

**Allegato alla deliberazione del C.C. n. 16
in data 03.04.2007**



**Comune di Cologno al Serio
Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI
E SOGGETTI PRIVATI**

(LEGGE N. 241 DEL 7/8/1990, ART. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Finalità	pag. 3
Art. 3 - Soggetti ammessi	pag. 3
Art. 4 - Settori di intervento	pag. 4
Art. 5 - Interventi relativi all'assistenza scolastica e sicurezza sociale	pag. 5
Art. 6 - Interventi relativi ad attività sportive e ricreative del tempo libero	pag. 5
Art. 7 - Interventi relativi ad attività culturali ed educative	pag. 5
Art. 8 - Attività relative allo sviluppo economico	pag. 6
Art. 9 - Interventi relativi ad attività nel settore della tutela ambientale	pag. 6
Art. 10 - Interventi finanziari a favore di persone fisiche	pag. 7
Art. 11 - Interventi finanziari a favore di enti pubblici e privati ed associazioni per attività ordinaria	pag. 7
Art. 12 - Interventi finanziari a favore di Enti pubblici e privati ed associazioni per manifestazioni o progetti	pag. 8
Art. 13 - Patrocinio del Comune	pag. 10
Art. 14 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio	pag. 10
Art. 15 - Pubblicità dei finanziamenti e del patrocinio	pag. 11
Art. 16 - Ulteriori disposizioni	pag. 11
Art. 17 - Compiti della Giunta	pag. 12
Art. 18 - Modalità di concessione dei benefici finanziari	pag. 13
Art. 19 - Controlli	pag. 13
Art. 20 - Decadenza dai benefici	pag. 14
Art. 21 - Altri benefici	pag. 14
Art. 22 - Osservanza delle procedure	pag. 14
Art. 23 - Albo dei beneficiari	pag. 14
Art. 24 - Tutela dei dati	pag. 15
Art. 25 - Norme abrogate	pag. 16
Art. 26 - Rinvio	pag. 16
Art. 27 - Entrata in vigore	pag. 16

CAPO I PREMESSE

ART. 1 - OGGETTO

In esecuzione dell'art. 12 della legge 241/90 il presente regolamento individua e disciplina l'erogazione di sussidi e contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici derivanti e connessi all'uso temporaneo del patrimonio comunale in favore di associazioni o soggetti pubblici o privati, per le finalità di rilevante interesse civile, di cui al successivo articolo. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

ART. 2 - FINALITÀ

Il Comune di Cologno al Serio, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone ed enti pubblici e privati finalizzate a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità, con la concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari, utilità e vantaggi economici diversi finalizzati alla realizzazione e mantenimento di attività utili e meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale. A tal proposito si definisce:

- *contributo*: intervento di carattere finanziario nei confronti di enti pubblici e privati a parziale copertura delle spese sostenute per l'attività ordinaria e per manifestazioni/progetti straordinari;
- *sussidio*: intervento di carattere assistenziali nei confronti di persone fisiche in condizioni di bisogno;
- *utilità e vantaggi economici*: erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate;
- *ausilio finanziario e vantaggi economici*: ogni altra erogazioni non contemplata dalle precedenti;
- *patrocinio*: forma simbolica di apprezzamento di un'iniziativa e/o manifestazione.

CAPO II SOGGETTI AMMESSI E AMBITI DI INTERVENTO

3 – SOGGETTI AMMESSI

La concessione di contributi, sussidi, utilità, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a. di persone fisiche residenti nel Comune per i casi di assistenza;
- b. di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c. di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune. La costituzione dell'Ente, associazione, Fondazione, Istituzione dovrà risultare da un atto approvato in data precedente di almeno 6 mesi la richiesta di intervento;
- d. di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione e del Comitato dovrà risultare da un atto approvato in data precedente e registrato presso la competente Agenzia delle Entrate in data precedente di almeno 6 mesi la richiesta di intervento.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

4 – SETTORI DI INTERVENTO

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività culturali ed educative;
- d) Sviluppo economico;
- e) Tutela dei valori ambientali.

Per ciascun settore d'intervento nei successivi articoli 5-6-7-8 e 9 sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili e per le quali è possibile richiedere l'intervento del Comune.

Sono esclusi dalla presente regolamentazione le somme che l'Amministrazione Comunale andrà ad erogare per l'espletamento di attività, servizi e funzioni istituzionalmente di propria competenza o comunque assunte, che per ragioni di opportunità tecniche, operative ed organizzative saranno affidate in gestione ad enti e soggetti operanti nel settore essendo gli stessi normati da apposita normativa e regolamenti. In particolare il presente regolamento non si applica:

- a) alla concessione di sale, palestre, strutture, locali o spazi pubblici;
- b) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione impiantistica sportiva di base, ecc) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;

- c) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni, protocolli d'intesa in conformità alla vigente normativa;
- d) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il comune interviene con apposita disciplina.

Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il riconoscimento del patrocinio da parte del Comune, con le modalità riportate ai successivi articoli 13 – 14 e 15.

ART. 5 – INTERVENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere disposti a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 3, commi b) c) e d), che operino per iniziative, attività o manifestazioni riferite a:

- a) organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza per la collettività pubblica;
- b) avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale.

ART. 6 – INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere disposti a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 3 commi b) c) e d) che operino per iniziative, attività o manifestazioni riferite a:

- a) attività sportive a favore dei soggetti portatori di handicap e per l'avviamento allo sport dei giovani, dei meno giovani e degli anziani;
- b) attività sportive amatoriali e attività fisico-motorie ricreative del tempo libero;
- c) manifestazioni sportive e ricreative amatoriale e a carattere locale, che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale.

Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, unicamente agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con l'esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni, contributi e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

ART. 7– INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere disposti a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 3, commi b) c) e d) che operino per iniziative, attività o manifestazioni riferite a:

- a) attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle attività editoriali;
- c) attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) attività finalizzate all'organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- e) attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico ed educativo in genere;
- f) iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative;
- g) incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti d'interesse della Scuola e delle attività extra scolastiche giovanili;
- h) attività d'interesse pedagogico-didattico;
- i) interventi socio-educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di Scuole;
- j) iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- k) attività e manifestazioni non esclusivamente di carattere culturale, volte a favorire gli scambi con i paesi gemellati.

ART. 8 – ATTIVITA' RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere disposti a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 3, commi b) c) e d), che operino per iniziative, attività, interventi o manifestazioni rivolti:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, ovvero che pur non tenendosi sul territorio comunale accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- c) al concorso per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale.

ART. 9 – INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLA TUTELA AMBIENTALE

I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 3 commi b) c) e d) che operino per iniziative, attività, interventi o manifestazioni rivolti:

- a) per attività e manifestazioni promozionali legate alla conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

CAPO III

CONDIZIONI DI AMMISSIONI E MODALITA' DI CONCESSIONE

ART. 10 – INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DI PERSONE FISICHE

Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza – redatta su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali - dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e copia dell'attestazione ISEE in corso di validità relativa al proprio nucleo familiare, secondo la normativa vigente. La quantificazione del contributo e la sua concessione avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate e sulla base delle fasce ISEE vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Sulla base dell'istanza presentata e della spesa per la quale viene richiesto il contributo, quest'ultimo potrà anche essere erogato con modalità di acconto e saldo, dietro presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento per il quale la stessa era finalizzata, oltre che la spesa realmente sostenuta. L'importo del contributo concesso potrà anche essere ridotto; in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta. La mancata presentazione della documentazione necessaria a verificare quest'ultima, comporterà la revoca del beneficio, oltre che la restituzione di quanto già erogato a titolo di acconto, fatti salvi i provvedimenti di denuncia alle autorità competenti ove ne ricorrano gli estremi.

L'erogazione di contributi e sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza (contributi straordinari) potrà avvenire sulla base dei parametri delle fasce ISEE all'uopo approvati annualmente dalla Giunta comunale e solo per le motivazioni ivi indicate.

ART. 11 - INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ORDINARIA

Gli enti pubblici e privati e le associazioni di cui al precedente articolo 3 che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, devono inoltrare l'istanza al Protocollo Comunale entro la data fissata dal bando di partecipazione all'uopo predisposto.

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia Statuto e Atto Costitutivo, ove non sia già depositato presso il Comune di Cologno al Serio;
- b) dettagliata relazione illustrativa e programma dell'attività e manifestazioni che si intendono svolgere e dalla quale emerga il rilevante interesse per la comunità locale;

- c) relazione illustrativa delle attività e manifestazioni svolte nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, con indicato i costi finali sostenuti per ogni iniziativa e i risultati conseguiti;
- d) bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza e bilancio di previsione relativo all'attività da svolgere nell'anno di riferimento, documenti debitamente approvati dagli Organi statutari e con l'indicazione degli estremi di approvazione;
- e) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate, per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, se possibile, gli importi;
- f) indicazione del tipo di attività prevalentemente svolta e per la quale si chiede il contributo:
 - Assistenza e sicurezza sociale;
 - Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - Attività culturali ed educative;
 - Sviluppo economico;
 - Tutela dei valori ambientali.
- g) indicazione del codice fiscale e/o partita IVA se richiesta dalle vigenti norme;
- h) dichiarazione attestante che l'attività istituzionale svolta dal richiedente non ha finalità di lucro;
- i) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659, e attestante l'insussistenza in capo al legale rappresentante e ai componenti l'organo di amministrazione, di misure di prevenzione antimafia ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
- k) dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 600/73 e successive modificazioni ed integrazioni.

I documenti di cui al presente articolo debbono essere tutti firmati in originale dal Presidente e dovranno essere correlati da un documento di identità in corso di validità.

La somma concessa viene erogata per l'intero importo nei termini fissati dal bando comunale all'uopo predisposto e nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo destinati.

ART. 12 - INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI O PROGETTI STRAORDINARI

Le domande per ottenere la concessione di un intervento finanziario, a sostegno di singole manifestazioni o progetti non previsti nel programma dell'attività ordinaria dovranno essere presentate al Protocollo Comunale almeno 50 giorni prima dell'effettuazione della manifestazioni, nei termini previsti dal bando comunale all'uopo predisposto.

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia Statuto e Atto Costitutivo, ove non sia già depositato presso il Comune di Cologno al Serio;
- b) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della data e luogo di svolgimento, il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo culturale, sociale ed educativo, i destinatari cui si rivolge, nonché le motivazioni per le quali la stessa non ha potuto essere inclusa nelle attività ordinaria del gruppo e le ragioni che hanno reso necessario l'intervento straordinario;
- c) il bilancio preventivo, con indicazione delle entrate e delle uscite, relativo all'iniziativa che si intende svolgere;
- d) dichiarazione di altre eventuali sovvenzioni e sponsorizzazioni richieste e dell'eventuale importo già assegnato;
- e) indicazione del codice fiscale e/o della partita IVA, se richiesta dalle vigenti norme;
- f) dichiarazione attestante che l'attività istituzionale svolta dal richiedente non ha finalità di lucro;
- g) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
- h) idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività svolta;
- i) la dichiarazione nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659, e attestante l'insussistenza in capo al legale rappresentante e ai componenti l'organo di amministrazione, di misure di prevenzione antimafia ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
- j) dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 600/73 e successive modificazioni ed integrazioni.

I documenti di cui al presente articolo debbono essere tutti firmati in originale dal Presidente e dovranno essere correlati da un documento di identità in corso di validità.

L'intervento del Comune non potrà essere richiesto per manifestazioni e progetti già conclusi.

Potrà essere presentata una sola richiesta annuale per manifestazioni e progetti straordinari.

La somma concessa – nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uso destinati – verrà erogata in due soluzioni: un primo acconto pari al 40% dell'importo accordato entro 10 giorni dall'atto di concessione il contributo; il saldo entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa previa presentazione del consuntivo delle entrate e delle spese sostenute corredate dalle pezze giustificative fiscalmente valide. Qualora a consuntivo la spesa dovesse risultare inferiore all'importo preventivato, l'entità del contributo accordato verrà rideterminato per difetto. Maggiori spese rispetto a quanto preventivato non comporteranno invece una rideterminazione in eccesso del beneficio accordato.

Qualora l'iniziativa per qualsiasi motivo non abbia luogo, l'Associazione dovrà restituire entro 30 giorni dalla data iniziale prevista per la realizzazione dell'intervento, l'acconto ricevuto.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente organizzatore od associazione e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART. 13 – PATROCINIO DEL COMUNE

Il Comune, sulla base di quanto previsto dallo Statuto comunale favorisce l'iniziativa dei cittadini organizzati in gruppi e/o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale ed educativa che siano rivolte alla collettività.

Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Patrocinio che rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'Ente stesso.

Il patrocinio del Comune alle iniziative dei privati o di altri Enti Pubblici, è concesso dalla Giunta comunale su richiesta degli interessati da far pervenire presso gli Uffici Comunali almeno 30 giorni prima della data fissata per le iniziative per cui è richiesto.

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, è da redigersi su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e deve indicare:

- natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- altri soggetti pubblici e privati coinvolti;
- impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale;
- principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

Il patrocinio può essere concesso dalla Giunta sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione;
- rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base del numero dei potenziali fruitori;
- significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riferimento alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

Non possono essere concessi patrocini:

- per iniziative di carattere politico, sindacale e religioso;
- per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

La Giunta può revocare il patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

ART. 14 – VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

La concessione del patrocinio del Comune può comportare la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede a favore del richiedente attraverso:

- l'uso dello stemma comunale,
- concessione gratuita di locali o impianti comunali;
- assunzione o concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti od altro materiale informativo;

- uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia, nonché concessione di attrezzature e servizi comunali necessari allo svolgimento della manifestazione.

Le agevolazioni concesse devono essere deliberate contestualmente alla concessione del patrocinio. Per la concessione di ulteriori benefici finanziari o agevolazioni non previsti dall'elenco sopra riportato, è necessario presentare apposita istanza di contributo, con le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 15 – PUBBLICITA' DEI FINANZIAMENTI E DEL PATROCINIO

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività o straordinari in relazione a specifiche iniziative sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 16 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o il patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali e straordinari, concessione di patrocinio.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporre la revoca nei limiti predetti e il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, verrà disposta la revoca di quanto concesso.

Il finanziamento economico concesso potrà essere altresì revocato in caso di scioglimento del soggetto richiedente entro 10 mesi dalla concessione del beneficio.

La presentazione di istanza tesa ad ottenere il beneficio non comporta per l'Amministrazione comunale l'obbligo a veder riconosciuto il beneficio richiesto.

In particolare non verranno concessi benefici di alcun tipo a richiedenti le cui attività siano state ritenute per niente attinenti con i programmi dell'Amministrazione comunale.

In ogni caso i benefici potranno essere concessi unicamente nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, dai criteri approvati annualmente dalla Giunta comunale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo individuati.

CAPO IV PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE, CONCESSIONE E RIPARTO DEI CONTRIBUTI

ART. 17 – ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta comunale stabilisce annualmente con propria deliberazione, adottata entro un mese dalla data di esecutività della delibera di approvazione del bilancio:

- i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono presentati gli interventi, sono perentori e vengono resi noti mediante apposito avviso pubblico;
- la quantificazione delle risorse disponibili suddivise per i settori di intervento di cui al precedente articolo 4 e per destinazione (contributi per attività ordinaria dei gruppi, contributi riservati a progetti/interventi straordinari);
- i criteri generali sulla base dei quali, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e purchè in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, verrà quantificato l'ammontare del beneficio concesso per attività ordinaria o per iniziativa straordinaria. In particolari nella formulazione dei criteri si dovrà tener conto dei seguenti aspetti:
 - numero dei soci, del personale impiegato e degli utenti;
 - capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
 - rendiconto delle spese e delle entrate;
 - congruità economico-finanziaria del preventivo;
 - presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati;
 - finalità e/o interesse pubblico;
 - livello di partecipazione;
 - iscrizione all'albo comunale delle associazioni e del volontariato;
 - rilevanza delle iniziative rispetto alle priorità dell'amministrazione comunale da esprimersi a cura dell'Assessore competente con atto di indirizzo al Responsabile competente;
 - della capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato richiesto, ha sulla comunità locale.

- i criteri aggiuntivi a quanto già previsto con il vigente regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate sulla base dei quali determinare il concorso del Comune nel pagamento delle rette di ricovero presso strutture residenziali. In particolari nella formulazione dei criteri, vista anche la normativa vigente, si dovrà tener conto dei seguenti aspetti:
- reddito netto disponibile (incluso pensione di invalidità e indennità di accompagnamento) del ricoverato;
 - incidenza della spesa rispetto alla situazione economica del richiedente il contributo;
 - grado di coinvolgimento dei coobbligati ai sensi del codice civile.

La Giunta Comunale potrà rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze e i criteri generali di attribuzione dei benefici, al fine di correlarli con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Con la deliberazione di cui al primo comma verranno altresì determinati anche i termini per il riparto, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

I termini di cui al presente articolo non si applicano per i contributi da erogarsi a soggetti fisici che necessitano di assistenza immediata.

ART. 18 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI FINANZIARI

L'attribuzione dei benefici – nel limite delle risorse disponibili – avverrà sulla base dei criteri approvati dalla Giunta comunali e resi noti con bando pubblico.

Il vaglio delle domande e l'accertamento delle condizioni richieste saranno effettuate dal Responsabile di area competente, sulla base dei suddetti criteri. Limitatamente agli interventi previsti dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento, il responsabile formulerà una prima graduatoria provvisoria che rimarrà depositata presso gli uffici competenti per 10 giorni consecutivi al provvedimento di approvazione della stessa. Gli aspiranti verranno informati tramite comunicazione scritta dell'avvenuto deposito e potranno prenderne visione al fine di formulare, per iscritto, eventuali osservazioni. Queste ultime potranno essere presentate fino a 5 giorni successivi al termine del periodo di deposito e verranno esaminate e tenute in considerazione nella formulazione della graduatoria definitiva solo se pertinenti con il rispetto dei criteri stabiliti dal bando.

Trascorso il periodo di deposito, la graduatoria diverrà definitiva e con atto del Responsabile di area competente verranno erogati i benefici con le modalità stabilite agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

Per quanto riguarda i contributi relativi ad integrazione di rette di ricovero presso strutture residenziali, gli stessi verranno liquidati e pagati dietro presentazione di pezza giustificativa fiscalmente valida attestante che la spesa è stata realmente sostenuta.

ART. 19 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli su campioni significativi delle richieste.

ART. 20 - DECADENZA DAI BENEFICI

Oltre a quanto disciplinato dal precedente articolo 16 decadono dal beneficio concesso coloro che:

- a) non effettuino l'attività programmata oggetto della deliberazione;
- b) non realizzino l'iniziativa oggetto della deliberazione o modifichino sostanzialmente il programma della stessa;
- c) non presentino la documentazione prevista dal vigente regolamento senza giustificato motivo;
- d) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non è veritiera, il beneficiario decade immediatamente ed automaticamente dal beneficio.

La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma verrà pronunciata con determinazione del responsabile del settore, previa comunicazione di avvio del procedimento al destinatario.

Nel caso in cui sia stato già concesso un acconto, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

ART. 21 - ALTRI BENEFICI

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concedere a condizioni agevolate l'uso di impianti, attrezzature, spazi e servizi forniti dai propri uffici. La concessione è regolata dalle apposite deliberazioni e regolamenti. Nell'atto di concessione di tali benefici sarà determinato il corrispondente valore economico.

L'Amministrazione Comunale non può comunque accordare esenzioni e riduzioni di oneri riferiti a carichi tributari, per i quali la legge non consenta espressamente tali facilitazioni.

ART. 22 - OSSERVANZA DELLE PROCEDURE

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituiscono condizioni di legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamento e di vantaggi economici da parte del Comune e dovrà risultare dai singoli provvedimenti.

ART. 23 - ALBO DEI BENEFICIARI

E' istituito, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.

L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- assistenza e sicurezza sociale;
- attività sportive e ricreative del tempo libero;
- sviluppo economico;
- attività culturali ed educative;
- tutela dei valori ambientali;
- interventi straordinari;
- altri benefici ed interventi.

Per ciascun soggetto fisico iscritto all'albo sono indicati:

- cognome e nome, codice fiscale;
- finalità dell'intervento, espresso in forma sintetica;
- importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
- durata, in mesi, dell'intervento;
- disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti all'albo, sono indicati:

- denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

L'albo è aggiornato annualmente dal responsabile dell'area in collaborazione con i servizi finanziari ed è reso accessibile a tutti in via telematica, mediante l'inserimento sul sito web comunale. L'albo è pubblicato per 2 mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - TUTELA DEI DATI

I dati forniti dai richiedenti i benefici previsti dal presente regolamento verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti.

La comunicazione dei dati potrà essere fatta unicamente ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell'interesse pubblico rilevante che ne giustifica la richiesta.

La copia dell'albo dei beneficiari di cui al precedente articolo 24 che verrà affissa all'albo e pubblicata sul sito web del comune verrà redatta in modo da garantire la riservatezza dei dati in esso contenuti riguardanti i sussidi concessi a persone fisiche. In tutti gli altri casi, i dati raccolti potranno essere comunicati solo in forma anonima e per il perseguimento di indagini statistiche o di ricerca sociale.

Art. 25 – NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 03.04.1993.

Sono altresì abrogate tutte le norme contenute in regolamenti comunali incompatibili con l'applicazione della disciplina contenuta nel presente atto.

ART. 26 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Per i contributi nel settore dell'assistenza scolastica (Piano Diritto allo Studio), dei servizi socio assistenziali (Prestazioni sociali agevolate e fasce ISEE), e per altri contributi appositamente disciplinati, si applicano le normative vigenti.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio in applicazione analogica di quanto previsto dall'articolo 10 delle pre-leggi, giusta quanto previsto dall'articolo 66 – comma 3 – dello Statuto comunale.